

DELIBERAZIONE 4 DICEMBRE 2014
593/2014/S/EFR

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 dicembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva elettrica);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva gas);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" (di seguito: legge 689/81);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (di seguito: legge 241/90);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" e, in particolare, l'art. 2, comma 27 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, di emanazione del "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della L. 14 novembre 1995, n. 481" (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (di seguito: decreto legislativo 28/11);

- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11), come successivamente modificato ed integrato;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante “Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili” (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012, recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi” (di seguito: decreto ministeriale 28 dicembre 2012);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, “salvo che il fatto costituisca reato”, attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie “in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri”;

- l'art. 37, paragrafo 4, lett. d), della direttiva elettrica e l'art. 41, paragrafo 4, lett. d), della direttiva gas, nel prevedere che le Autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti attribuiti loro, dispongono che le stesse Autorità siano dotate, tra gli altri, del potere di imporre sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" alle imprese elettriche e del gas naturale che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalle direttive stesse o dalle "pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti" dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia (ACER) o della stessa Autorità di regolamentazione;
- ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, come modificata dall'art. 28 della legge 99/09, le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità non possono essere inferiori a 2.500 euro e superiori a 154.937.069,73 euro;
- il decreto legislativo 93/11, nel confermare il limite edittale minimo e massimo già previsto dalla legge 481/95, come modificata dalla legge 99/09, dispone che le sanzioni amministrative pecuniarie non possano comunque superare il 10% del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata nello svolgimento delle attività afferenti la violazione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio;
- l'Autorità, con deliberazione 243/2012/R/com, ha adottato, in attuazione dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11, un regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni;
- la disciplina dei procedimenti sanzionatori ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei procedimenti individuali dell'Autorità, dettata dal d.P.R. 244/01, nonché alla disciplina generale in materia di sanzioni amministrative, di cui alla legge 689/81 e in materia di procedimento amministrativo, di cui alla legge 241/90.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, l'attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, è trasferita al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE);
- ai sensi dell'articolo 13, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012:
 - entro il 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 2014, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi relativi all'anno precedente, posseduti ai sensi dell'art. 10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (comma 1);
 - il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato posseda certificati corrispondenti all'obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato maggiorato di

- eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni, informandone l'Autorità (comma 2);
- per gli anni 2013 e 2014, qualora il soggetto obbligato consegua una quota dell'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al valore minimo del 50%, può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4. Per gli anni 2015 e 2016 tale valore minimo è fissato al 60% dell'obbligo di competenza, ferma restando la possibilità di compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4. Ai soggetti obbligati che conseguano percentuali di realizzazione inferiori a quanto indicato nei periodi precedenti si applicano le sanzioni di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua (comma 3);
 - in caso di conseguimento degli obblighi inferiore alle percentuali minime indicate al comma 3, l'Autorità applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 481/95, comunicando al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Gse, all'Enea e alla regione o provincia autonoma competente per territorio le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate (comma 4);
 - in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, tra gli adempimenti dell'Autorità rientra, altresì, la definizione e pubblicazione, delle modalità di calcolo delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

RITENUTO NECESSARIO:

- definire, a integrazione dei criteri generali di quantificazione della sanzione, di cui alla deliberazione 243/2012/E/com, le modalità di calcolo delle sanzioni in materia di titoli di efficienza energetica:
 - distinguendo fra la sanzione per mancato conseguimento della quota minima d'obbligo del 50% per gli anni 2013-2014 e del 60% per gli anni 2015-2016 (cosiddetta sanzione da ritardo) e la sanzione per mancata compensazione della quota residua nel biennio successivo all'anno d'obbligo (cosiddetta sanzione definitiva);
 - parametrando la sanzione da ritardo e la sanzione definitiva in base al numero dei titoli di efficienza energetica mancanti per il raggiungimento della quota minima o della quota residua da compensare;
 - tenendo conto del fatto che i valori di entrambe le sanzioni debbano comunque garantire un effetto deterrente tale da rendere non conveniente la perpetrazione e la reiterazione dell'illecito;
 - prevedendo che la sanzione da ritardo venga quantificata sulla base del rendimento delle somme non versate per effetto del mancato acquisto dei titoli di efficienza energetica necessari per il raggiungimento della quota minima d'obbligo, assumendo come riferimento il valore medio dei medesimi titoli registrato nel mercato e nei contratti bilaterali nel periodo compreso tra il 1°

- giugno dell'anno d'obbligo al 31 maggio dell'anno successivo a quello d'obbligo;
- considerando che la mancata compensazione della quota residua nel biennio successivo all'anno d'obbligo sia più grave rispetto al mancato conseguimento della quota minima d'obbligo e che quindi il valore dell'eventuale sanzione definitiva debba essere maggiore della corrispondente sanzione da ritardo;
 - prevedendo, infine, che la sanzione definitiva venga quantificata tenendo conto, oltre che della sua necessaria efficacia deterrente, dei seguenti parametri:
 - i. valore medio dei titoli assunto nel mercato e nei contratti bilaterali, nel periodo compreso tra il 1° giugno dell'anno successivo a quello d'obbligo al 31 maggio del secondo anno successivo;
 - ii. numero di titoli che corrispondono all'inadempienza oggetto della sanzione stessa;
 - iii. costi evitati dal soggetto obbligato in ragione dell'inadempimento

DELIBERA

1. di definire, ad integrazione dei criteri generali di quantificazione della sanzione, approvati con la deliberazione 243/2012/E/com, le seguenti modalità di calcolo delle sanzioni, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012:
 - a) al soggetto obbligato che non consegua una quota pari o superiore al valore minimo del 50% per gli anni 2013-2014 o del 60% per gli anni 2015-2016 dell'obiettivo d'obbligo di propria competenza verrà irrogata una sanzione da ritardo calcolata sulla base del numero dei titoli di efficienza energetica mancanti al raggiungimento della quota minima, fatto salvo l'obbligo di compensazione nel biennio successivo. La sanzione verrà quantificata sulla base del rendimento delle somme non versate per effetto del mancato acquisto dei titoli di efficienza energetica necessari per il raggiungimento della quota minima d'obbligo, assumendo come riferimento il valore medio dei medesimi titoli registrato nel mercato e nei contratti bilaterali nel periodo compreso tra il 1° giugno dell'anno obbligo e il 31 maggio dell'anno successivo a quello d'obbligo;
 - b) al soggetto obbligato di cui alla precedente lettera a) che eventualmente nel biennio successivo all'anno d'obbligo non compensi la quota residua di inadempimento verrà irrogata una sanzione definitiva calcolata sulla base del numero dei titoli di efficienza energetica ancora mancanti per il raggiungimento dell'obiettivo relativo all'anno d'obbligo. La sanzione definitiva dovrà essere quantificata:
 - tenendo conto della maggior gravità di tale inadempimento rispetto al ritardo nel conseguimento degli obiettivi di cui al punto a);

- tenendo conto, oltre che della sua necessaria efficacia deterrente, dei seguenti parametri:
 - i. valore medio dei titoli assunto nel mercato e nei contratti bilaterali, nel periodo compreso tra il 1° giugno dell'anno successivo a quello d'obbligo al 31 maggio del secondo anno successivo;
 - ii. numero di titoli che corrispondono all'inadempienza oggetto della sanzione stessa;
 - iii. costi evitati dal soggetto obbligato in ragione dell'inadempimento;
- c) al soggetto che abbia conseguito, per ciascun anno d'obbligo, una quota pari o superiore al valore minimo del 50% per gli anni 2013-2014 o del 60% per gli anni 2015-2016 dell'obiettivo di propria competenza ma inferiore al 100% e nel biennio successivo non compensi la quota residua, verrà irrogata una sanzione calcolata sulla base dei criteri di cui alla lett. b);
- 2. di prevedere che la presente deliberazione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applichi ai procedimenti avviati ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012;
- 3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni